



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Via Giuseppe Garibaldi, 62 - 61030 San Giorgio di Pesaro (PU)

Prot. n. 1033

li 01.03.2010

ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2010

CONSIDERATO che la non curanza di alcuni cittadini riguardo obblighi di custodia dei propri animali soprattutto in luoghi particolarmente frequentati (centro storico, zone a transito prevalentemente pedonale, etc.) costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, specie quando il cane è di grossa taglia o di razza particolarmente aggressiva:

RITENUTO di dover adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

RITENUTO altresì, indispensabile l'obbligo di tenere al guinzaglio e/o muniti di museruola i cani dalle caratteristiche e dimensioni sopradescritte all'interno del centro storico e in tutte le zone del territorio comunale particolarmente frequentate;

CONSIDERATO inoltre che l'imbrattamento del suolo pubblico o aperto al pubblico a causa delle deiezioni dei cani costituisce pericolo per l'incolumità pubblica e per l'igiene dei cittadini;

ATTESA la necessità, inoltre, per le medesime ragioni, di dover inasprire le sanzioni ai trasgressori nel senso che queste devono costituire un deterrente per un comportamento più corretto, civile e rispettoso dei diritti altrui;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha reso noto alla cittadinanza, con avviso pubblico prot. n. 328 del 26/01/2010, le regole per la custodia dei propri animali in luoghi particolarmente frequentati;

VISTO l'art. 50 del D. lgs 18.08.2000 n 267;

VISTO il D.P.R. n 320/1954 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n 320 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004;

VISTA la Legge 24.11.1981 n 689;

ORDINA

Art.1 – ACCESSO ALLE AREE PUBBLICHE

- a) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico compresi i giardini e i parche ove non espressamente vietato con specifiche indicazioni;
- b) È fatto obbligo di:
 - Applicare la museruola e il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico,
 - Applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici o nei pubblici esercizi o nei pubblici mezzi di trasporto;
- c) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con idonei cartelli di divieto. Il proprietario è ovviamente responsabile di eventuale morsicature e lesioni a persone o animali.

Art.2 – ANIMALI VAGANTI

È vietato lasciare vagare i cani da soli, senza il controllo del proprietario o detentore.

Telefono/Fax: 0721970102 - 0721970289

Sito Internet: www.comune.san-giorgio.pu.it E-mail: comune.san-giorgio@provincia.ps.it

Codice Fiscale: 81001910413 Partita IVA: 00352590418 CCP: 13283619



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Via Giuseppe Garibaldi, 62 – 61030 San Giorgio di Pesaro (PU)

Art.3 – OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

- a) i proprietari o detentori dei cani a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali sul suolo pubblico e provvedere alla completa pulizia dello stesso in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tale riguardo il proprietario o il detentore deve munirsi di apposita paletta o di ogni altro idoneo mezzo nonché altro contenitore per l'asportazione delle deiezioni.
- b) La detenzione di paletta (o di ogni altro mezzo sostitutivo adatto per la raccolta degli escrementi) e del sacchetto o altro contenitore sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento dei cani sui luoghi pubblici;
- c) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardini o altro) dell'intero territorio comunale.

Art.4 – SANZIONI

Per la violazione degli articoli di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 258,23.

Gli agenti della Forza Pubblica, la Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, la Polizia Provinciale e gli altri organi preposti al controllo sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene inviata:

- Al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Roveresca,
- All'A.S.L. 3 Fano – Servizio Veterinario,
- Alla Provincia di Pesaro e Urbino,
- Al Comando Carabinieri di San Giorgio di Pesaro.

Dalla residenza municipale, li 01.03.2010

IL SINDACO
(Roberto Landini)

Telefono/Fax: 0721970102 – 0721970289

Sito Internet: www.comune.san-giorgio.pu.it E-mail: comune.san-giorgio@provincia.ps.it

Codice Fiscale: 81001910413 Partita IVA: 00352590418 CCP: 13283619